

**CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE  
TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
E IL COMUNE DI BOLOGNA.**

L'anno duemilaventuno, addì 28 del mese di dicembre Bologna e nella sede della Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni n. 13,

TRA

la Città Metropolitana di Bologna nella persona del Sindaco metropolitano, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F. 03428581205);

e

il Comune di Bologna nella persona della Vice Sindaca del Comune capoluogo, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F. 01232710374);

**PREMESSO**

a) che ai sensi della L. 56/2014 la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;

b) che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 16, il Sindaco del Comune di Bologna assume *ex lege* anche le funzioni di Sindaco metropolitano; come da esito della consultazione elettorale tenutasi il 3 e 4 ottobre 2021 per il nuovo mandato amministrativo 2021-2026 Matteo Lepore è Sindaco anche della Città metropolitana di Bologna;

c) che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 50, *“alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131”* per cui viene estesa alla Città Metropolitana la capacità auto-organizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

d) che in relazione alla Città metropolitana non sono definite, dalla normativa, specifiche indicazioni in ordine all'individuazione obbligatoria del Segretario generale, mentre lo Statuto, all'art. 38 ne prevede le funzioni e il ruolo, in piena applicazione delle disposizioni del TUEL in materia di Comuni e Province, risultando, d'altronde, ineludibile il presidio delle funzioni di Segreteria generale, che si ritiene opportuno siano svolte per competenza dal Segretario Generale;

e) lo statuto della Città metropolitana di Bologna all'art. 38, comma 3, prevede espressamente che l'ufficio del Direttore generale e quello del Segretario generale possano essere oggetto di convenzione con il Comune capoluogo;

f) che l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare *“le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie”* con cui *“i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*, e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto;

g) che in base a tali premesse con atto PG n. 49802/2016 la Città metropolitana e il Comune di Bologna avevano precedentemente stipulato una convenzione per l'esercizio della funzione di Segretario generale;

h) che la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna intendono confermare quanto disposto in tale convenzione fino al termine del mandato amministrativo in corso, per dare continuità allo svolgimento in modo coordinato delle funzioni del Segretario generale, visti i vantaggi conseguiti in termini di efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni e risparmi di spesa;

**i) che in data 20/12/2021, PG 77058/2021, il Sindaco della Città metropolitana di Bologna ha disposto la conferma delle funzioni della Segreteria Convenzionata tra la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna e al Dott. Roberto Finardi, in virtù delle comprovate competenze e capacità professionali;**

**j) In ragione di quanto disposto dal DM 21/10/2020 assume il ruolo di ente capofila l'ente avente più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, quello avente la maggiore popolazione, che poi assume il ruolo di Ente capofila: nel caso di specie la Città metropolitana di Bologna;**

l) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

m) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n.55 assunta dal Consiglio metropolitano di Bologna in data 22/12/2021, p.g.n. 78417/2021;
- con deliberazione n.125 assunta dal Consiglio comunale di Bologna in data 27/12/2021, p.g.n.582379/2021.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 - Oggetto della Convenzione**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Città metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) e il Comune di Bologna (d'ora in poi Comune), si convenzionano per avvalersi nei rispettivi enti, della figura del medesimo Segretario Generale, confermato nella persona del Dott. Roberto Finardi, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere una maggior efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

#### **ART. 2 - Titolarità dell'ufficio**

Il Segretario **del Comune di Bologna** è individuato nel Segretario titolare **della Città metropolitana**.

#### **ART. 3 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dal/dai Vicesegretario/i individuati tra i vicesegretari rispettivamente in servizio presso ciascuno dei due enti convenzionati.

La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso **la Città metropolitana di Bologna**.

#### **ART. 4 - Trattamento economico del Segretario**

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco determina gli obiettivi per i due enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

## **ART. 5 - Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro**

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure: 80% della spesa sarà a carico del Comune ed il 20% della spesa sarà a carico della Città metropolitana.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato **dalla Città metropolitana**, la quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del **Comune**.

**La Città metropolitana** invierà semestralmente **al Comune** il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

**La Città metropolitana** potrà chiedere, semestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso.

**Il Comune** provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) **alla Città metropolitana di Bologna** ponendo le eventuali spese a carico dell'ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

## **ART. 6 - Durata e cause di scioglimento**

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata pari al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, cessando la propria vigenza al sessantesimo giorno dalla proclamazione del Sindaco.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

## **ART. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dagli atti di approvazione degli organi di governo dei rispettivi enti, sarà trasmessa all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR

26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Il Sindaco metropolitano

COMUNE DI BOLOGNA  
La Vice Sindaca